



**Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

SERVIZIO STUDI E CONSULENZA PER IL TRATTAMENTO DEL PERSONALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0072264 P-4.17.1.7.5  
del 19/12/2014



10655741

A.S.L. – Verbano Cusio Ossola

Azienda Sanitaria locale

(protocollo@pec.aslvco.it)

**OGGETTO: parere per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) ai sensi dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2009.**

Visto l'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il quale prevede che l'Organismo Indipendente di Valutazione è nominato, sentita l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), già C.I.V.I.T., dall'organo di indirizzo politico-amministrativo;

visto il decreto legge 23 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha trasferito al Dipartimento della funzione pubblica le competenze dell'A.N.A.C. relative alla misurazione e valutazione della performance, di cui agli artt. 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del predetto decreto legislativo;

vista la mail del 16 ottobre 2014, con la quale il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria locale V.C.O. ha chiesto il parere ex art. 14, comma 3, del menzionato decreto ai fini della nomina dell'O.I.V. in composizione collegiale nelle persone dei dott. Renzo Sandrini, dott. Claudio Bianco e dott.ssa Patrizia Marta;

visti gli artt. 13, comma 6, lett. g), e 14, commi 7 e 8, del citato decreto, la delibera dell'A.N.A.C. n. 12 del 27 febbraio 2013, recante "*Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)*", nonché la decisione espressa dalla medesima Autorità nella seduta dell'11 giugno 2014, pubblicate sul sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it);

rilevato che, secondo quanto previsto dalla citata delibera dell'A.N.A.C. n. 12, qualora le amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale decidano di istituire l'O.I.V. devono individuare i componenti in conformità all'art. 14 dello stesso decreto e tenendo conto dei requisiti stabiliti dalla delibera stessa;

vista la lettera del Dipartimento della funzione pubblica n. 61752 del 4 novembre 2014, con la quale è stata comunicata l'inammissibilità in base alle predette delibere e decisione A.N.A.C., con indicazione dei motivi;

vista la *mail* del 18 novembre 2014 con la quale l'Azienda sanitaria locale ha trasmesso la documentazione mancante ai fini dell'ammissibilità dell'istanza;

vista la lettera del Dipartimento della funzione pubblica n. 68015 del 2 dicembre 2014, con la quale è stata formulata una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, *ex art. 10-bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

vista la nota n. 79964 del 5 dicembre 2014, con la quale l'Azienda ha trasmesso una relazione del Direttore generale nella quale sono fornite alcune precisazioni in ordine alle posizioni del dott. Claudio Bianco e del dott. Renzo Sandrini;

esaminata la richiesta motivata di parere trasmessa dall'Azienda Sanitaria Locale e la documentazione allegata, dalla quale risulta che i candidati sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dalle citate delibere;

considerato che il dott. Claudio Bianco pur non essendo titolare di un incarico di livello dirigenziale presso l'amministrazione di appartenenza, ha maturato un'esperienza pluriennale come componente di O.I.V. e di nuclei di valutazione;

si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2009 a condizione che nel provvedimento di costituzione del collegio sia specificato che, fermi restando gli altri casi di astensione, il componente interno deve astenersi nel caso in cui ricorra la predetta situazione di conflitto di interesse.

Resta ferma ogni valutazione e responsabilità dell'amministrazione richiedente e dei candidati circa l'esistenza dei requisiti dichiarati e la loro attualità. Resta inoltre nella responsabilità di codesta Azienda la determinazione e corresponsione degli eventuali compensi, per i quali dovrà comunque essere rispettata la previsione di invarianza finanziaria di cui al predetto art. 14, commi 1, 9 e 11, e il regime di onnicomprensività per il componente interno.

Si rammenta che lo svolgimento dell'attività da parte dei candidati è subordinato al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico da parte dell'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
Cons. Pia Marconi

